

SOMMARIO

SCHEMA DI CONTRATTO	3
ART.1 PREMESSA E DEFINIZIONI.....	3
ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E DIRETTORE DI CANTIERE.	3
ART.3 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI	4
ART.4 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO.....	4
ART.5 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	4
ART.6 VERBALE INIZIO ATTIVITA'	5
ART.7 VERIFICA DI CONFORMITA'	5
ART. 8 PENALI.....	5
ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE - GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA	6
ART. 11 RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE	7
ART. 12 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO DL INTEGRITA'	7
ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE.....	8
ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI.....	8
ART. 15 – DANNI.....	9
ART. 16 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	9
ART. 17 – PAGAMENTI	9
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 19 – RECESSO.....	11
ART. 20 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI.....	11
ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT.13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR).....	11

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO.....	12
ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 24 - FORO COMPETENTE	13
ART. 25 - INFORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING	13
ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI.....	13

SCHEMA DI CONTRATTO

C.I.G.

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI NUOVI CLIMATIZZATORI PER LA SEDE AGCM

Tra L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, autorità indipendente, con sede in Roma, Piazza G. Verdi, 6/a di seguito denominata anche "AGCM" (C.F. 97076950589)

e

la

con sede in,

di seguito denominata anche "prestatore" o "impresa"

(C.F. - partita I.V.A.....),

ART.1 PREMESSA E DEFINIZIONI

1. Il presente documento "Schema di contratto", caricato a sistema ed allegato alla presente gara telematica in ASP, disciplina le condizioni particolari di contratto relative all’affidamento della fornitura con posa in opera di nuovi climatizzatori per la sede dell’Autorità.
2. Le regole procedurali per l’individuazione del Prestatore sono contenute nel documento "Disciplinare di gara" caricato a "sistema" ed anch'esso allegato alla presente procedura.
3. Ai fini del presente Contratto si intende per "Prestatore", "Fornitore" o "Impresa" il concorrente risultato aggiudicatario della procedura, mentre per "Stazione Appaltante" o "Committente" si intende la AGCM.

ART.2 OGGETTO DELL’APPALTO – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DIRETTORE DELL’ESECUZIONE E DIRETTORE DI CANTIERE.

Costituisce oggetto del contratto l’acquisto della fornitura con posa in opera di nuovi climatizzatori per la sede AGCM come descritto nella documentazione di gara. La prestazione dovrà essere resa, secondo le modalità e nei termini previsti dal documento progetto esecutivo e relativi elaborati del progetto esecutivo, nonché degli altri documenti di gara e secondo la proposta del fornitore nell’Offerta Tecnica presentata, in quanto parte integrante del presente "Schema di contratto". Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto anche le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

Il Responsabile Unico del progetto (RUP) è la dott.ssa Tiziana Piccione.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è l'ing. Sergio Cascone.

L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Direttore di cantiere, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto.

ART.3 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto del presente schema di contratto e capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati:

- dal D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di seguito denominato anche "Codice dei contratti" e relativi Allegati;

- dal D.lgs.n. 81/2008 e s.m.i.;

- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Patto di integrità dell'AGCM.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ha visitato i locali oggetto d'appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART.4 DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine entro L'ammontare complessivo dell'appalto (oltre IVA) è pari a complessivi € ed € **52.136,46** (ventiquattromilanovecentoquarantuno/00) oltre iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le prestazioni come sopra indicate, sono tutte quelle definite dalla documentazione a base del progetto d'appalto già resa disponibile contestualmente al bando di indizione della gara.

Sono implicitamente comprese, nei prezzi da contabilizzare secondo la forma dell'appalto precedentemente specificata, tutte le prestazioni e le forniture accessorie, necessarie per dare le rispettive opere eseguite a regola d'arte perfettamente funzionanti, protette, manutentibili ed agibili, anche se non dettagliatamente esplicitate nella descrizione dei prezzi suddetti o negli elaborati progettuali.

ART.5 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in ROMA presso.....

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dell'esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART.6 VERBALE INIZIO ATTIVITA'

Il Direttore dell'esecuzione, nella persona dell'ing.Sergio Cascone, unitamente al RUP, vigilano sulla corretta esecuzione dell'appalto. Il Direttore dell'esecuzione provvede alla redazione del verbale di inizio attività. L'appaltatore è tenuto a presentarsi nel giorno e nel luogo indicati per la redazione del verbale di cui sopra. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura con posa in opera dei climatizzatori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure di fissare una nuova data per la consegna. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque fissata alla data della prima convocazione.

ART.7 VERIFICA DI CONFORMITA'

1. La verifica di conformità è effettuata con le modalità di cui all'art. 116 del d. lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'Autorità effettuerà, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, verifiche in corso di esecuzione al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenuti nel presente contratto e nei relativi allegati nonché in conformità con le leggi di settore.

2. Entro trenta giorni lavorativi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali l'Autorità effettuerà una verifica definitiva, redigendo il certificato di verifica di conformità delle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 116, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023, che verrà trasmesso alla Società.

3. L'Autorità si riserva di effettuare i controlli sull'attività svolta tramite proprio personale.

ART. 8 PENALI

In caso di mancato rispetto dei termini di completamento della fornitura con posa in opera come specificati all'art.4, l'Appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestata nel termine indicato dall'Autorità, sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura dell'1,5 per mille dell'intero importo contrattuale netto per ciascun giorno di ritardo, ai sensi del vigente art.126 del Codice dei contratti.

Ferme le penali sopra previste, qualora l'Autorità riscontri che, per qualsiasi motivo, la prestazione non sia eseguita conformemente a quanto previsto nella documentazione di gara, le irregolarità o inadempienze accertate saranno segnalate all'Appaltatore perché provveda a

sanare immediatamente la situazione. In caso di perdurare dell'inadempienza, sarà applicata una penale di ammontare compreso tra un minimo di euro 2.000,00 e un massimo di euro 50.000,00, in base alla gravità dell'inadempienza. E' fatto sempre salvo il diritto al maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Autorità potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in alternativa, avvalersi della garanzia definitiva di cui al successivo art.9.

L'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell'importo contrattuale netto. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo contrattuale l'Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Autorità di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni sulla base di quanto disposto dall'articolo 1382 c.c., nonché di addivenire alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave inadempimento, valutabile caso per caso dall'Autorità.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempienza degli obblighi contrattuali l'Operatore economico affidatario, prima dell'affidamento del contratto, dovrà produrre, entro il termine che verrà indicato in sede di comunicazione dell'affidamento, il documento comprovante l'avvenuta costituzione della garanzia definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023.

Resta fermo l'obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della garanzia stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l'Autorità abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

ART. 10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE - GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA

1.L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10, del d. lgs. n. 36/2023. a presentare, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione della prestazione, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione della prestazione.

La somma assicurata per le opere deve prevedere un massimale pari ad € 900.000,00.

La polizza deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad € 2.00.000,00.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. L'appaltatore ha l'obbligo di garantire l'oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il

regolare funzionamento, per il periodo di mesi 24 decorrenti dalla data della verifica di conformità; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrenti per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

2. La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata.

3. L'Affidatario deve assicurare, durante il periodo di garanzia ed assistenza post vendita, la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture.

ART. 11 RESPONSABILITA' DEL PRESTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Prestatore è responsabile di tutti i danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui alla presente procedura e solleva la AGCM da ogni eventuale responsabilità anche verso terzi.

Il fornitore, per tutta la durata del contratto dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT e RCO, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio e dovrà altresì garantire copertura per rischi di tipo professionale con i massimali minimi previsti dalla legge.

ART. 12 - OBBLIGHI SPECIFICI DEL PRESTATORE E PATTO DL INTEGRITA'

1. Il Prestatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 3. Fermi gli obblighi previsti nel presente Contratto e nei predetti documenti contrattuali il Prestatore si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico del Prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;

b) a manlevare e tenere indenne la AGCM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;

c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;

d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

e) a comunicare alla AGCM ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;

f) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;

g) a consentire al personale della AGCM di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

- h) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla AGCM in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

3. La AGCM è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la AGCM ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, un Patto di Integrità il cui testo è parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. Con l'inserimento di tale Patto s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte del fornitore.

La AGCM verificherà il rispetto del Patto di Integrità sia da parte del Fornitore, sia da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 13 – ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'Appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'Appaltatore.

Tutte le spese relative all'appalto e al contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto, vengono assunte dall'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

Sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per l'esecuzione dei lavori dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- la sistemazione delle opere che a giudizio del Committente non risultassero eseguite conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Sono a carico dell'esecutore le eventuali spese di missione del personale addetto all'esecuzione contrattuale.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI DIPENDENTI

L'Aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs.36/2023, l'affidatario assume l'impegno di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali quanto disposto dal d.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 15 – DANNI

Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

ART. 16 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.

Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dall'appaltatore senza la preventiva approvazione dell'Autorità.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, l'Autorità si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'esecutore è tenuto all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del d.lgs.36/2023.

ART. 17 – PAGAMENTI

1. Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato sulla base della regolare accettazione delle prestazioni da parte dell'Autorità, secondo la seguente ripartizione:

- 20% dell'importo da corrispondersi all'avvio del contratto (a titolo di anticipazione contrattuale), farà fede a tal fine la data del verbale di avvio. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia bancario o fideiussoria secondo gli importi e le modalità di cui all'art.125 del d.lgs.36/2023;
- 35% all'avvenuta consegna in cantiere di tutte le apparecchiature (c.d. fornitura dei materiali a "piè d'opera");
- 35 % all'installazione delle apparecchiature ed all'esito positivo delle prove di funzionamento;
- 10% a seguito di sottoscrizione ed approvazione di verbale di conformità.

Prima di emettere fattura elettronica, nelle modalità successivamente descritte nel presente articolo, la Società dovrà attenersi a quanto di seguito indicato:

a) entro 5 giorni dall'ultimazione di ciascuna prestazione fatturabile come sopra specificato, la Società dovrà trasmettere "un preavviso di fattura", tramite posta elettronica certificata (PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it) al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, contenente la descrizione analitica delle prestazioni effettuate ed il periodo di riferimento rispetto alle previsioni contrattuali con il relativo importo che verrà successivamente fatturato;

b) entro i successivi 20 giorni il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvederà a comunicare all'ufficio Contratti l'esito della verifica di conformità;

d) nei successivi 10 giorni dalla ricezione del suddetto esito della verifica, l'Ufficio contratti provvederà a comunicarne via posta elettronica certificata le risultanze alla Società che provvederà all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali. In caso di esito negativo, la Società non emetterà la fattura elettronica e si atterrà alle prescrizioni dell'Autorità.

Una volta espletate tutte le attività sopra descritte, la Società potrà emettere regolare fattura in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati in conformità al prezzo a corpo offerto, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato di cui al successivo articolo 7, entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 e dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, le relative fatture dovranno essere emesse in formato elettronico. Ciascuna fattura recante la dicitura: "Sostituzione climatizzatori - UAGEC1794", dovrà riportare i seguenti dati:

- il Codice Fiscale AGCM: 970769505.
- il Codice Univoco Ufficio: UFF1VB
- il CIG relativo alla presente procedura
- codice di riferimento UAGEC1794

Al riguardo si precisa che l'Autorità opera in regime di split payment.

3. La liquidazione del corrispettivo è comunque subordinata alla regolarità contributiva del Prestatore da verificare mediante acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva ("DURC"). Ciascuna fattura non sarà mandata in pagamento e la sua ricezione non sarà idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non risponda alle prescrizioni normativamente definite o non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite, nonché le coordinate bancarie complete.

Il termine per il pagamento è, inoltre, sospeso allorché la AGCM comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e riprende a decorrere dal momento in cui la stessa AGCM riceverà il documento rettificato o la nota di credito corrispondente.

4. Nel caso in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023.

5. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà applicata, ai sensi del citato art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023 una ritenuta dello 0,50%.

6. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale relativa all'ultima fattura, a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 36/2023 e previa acquisizione del DURC.

7. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità relativo, l'Autorità procederà altresì allo svincolo della garanzia definitiva.

ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza del Fornitore, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida, mediante PEC ad adempiere entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

Il contratto potrà inoltre essere risolto in tutti i casi previsti dall'art.122 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità potrà, inoltre, risolvere il contratto per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

- a) grave inadempimento, comunicato ai sensi del presente articolo, tra cui rientrano anche la sospensione della prestazione senza giustificato motivo e il grave ritardo sui tempi di esecuzione;
- b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Autorità;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) violazione del divieto di cessione del contratto;
- f) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 in esito alla comunicazione antimafia.

Nelle ipotesi di clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto allorquando l'Autorità comunica per iscritto, con PEC al Fornitore di volersi avvalere di detta clausola ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento.

In ogni ipotesi di risoluzione contrattuale resta salvo il diritto dell'Autorità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo il maggior danno subito in conseguenza della risoluzione.

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123 del d.lgs. 36/2023 previo il pagamento delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ART. 20 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

In linea con quanto previsto nel disciplinare di gara ed in relazione quanto espressamente richiesto dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e nei limiti appresso indicati:

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, la documentazione di cui all'art.119, commi 5 e 16 del d.lgs. 36/2023.

L'Autorità provvederà a corrispondere all'Appaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023. È fatto obbligo per l'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate, nonché, ogni modifica successiva dei dati comunicati.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEGLI ARTT.13 - 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma; email-PEC: protocollo.agcm@pec.agcm.it; Centralino: +39 06858211 (di seguito Autorità).

2. Tipologia di dati

L'Autorità raccoglie e tratta i dati personali forniti dal Fornitore, come ad esempio quelli relativi ai dipendenti o incaricati nell'ambito del rapporto contrattuale.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati dall'Autorità per l'esecuzione degli obblighi derivanti dai rapporti negoziali in essere fra le parti, anche nella fase precontrattuale; per la tutela giurisdizionale dei diritti contrattuali; per l'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme di legge. Sono incluse finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività. Il mancato conferimento di dati comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale.

4. Modalità del trattamento

I dati personali verranno trattati nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati, cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

5. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

In relazione alle finalità indicate al punto 2, i dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici in adempimento di obblighi normativi, alle banche per la gestione d'incassi e pagamenti, a società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali, ai subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto, ai fornitori di servizi cloud o IT (in qualità di responsabili esterni del trattamento) ed ai soggetti privati che vi abbiano interesse in applicazione della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati possono essere diffusi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) nei limiti consentiti dalla legge e dai regolamenti. I dati potranno essere trasferiti in Paesi al di fuori dello spazio economico europeo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

7. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. GDPR).

L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso l'Autorità (Autorità Garante della concorrenza e del mercato - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza G. Verdi n. 6A, 00198, Roma, email: rpd@agcm.it).

Gli interessati possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e ss. GDPR).

ART. 22 - SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

1. Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza.

2. Sono a esclusivo carico della Società tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto ivi comprese le eventuali spese di registrazione, l'imposta di bollo e ogni altro onere tributario connesso con l'esecuzione del contratto. Qualora l'omesso versamento di tali oneri da parte della Società dovesse comportare un pagamento per imposta, sanzioni e interessi a carico dell'Ente, quest'ultimo si rivarrà nei confronti della Società all'atto del primo pagamento utile.

ART. 23 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'operatore economico deve comunicare all'Autorità:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

La comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010, n. 136, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il Foro competente sarà quello di Roma.

Ai fini dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.

ART. 25 - INFORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

Il Fornitore si impegna a comunicare al personale dedicato all'esecuzione della prestazione destinata all'Autorità che qualora venga a conoscenza di attività illecite capaci di pregiudicare l'integrità dell'Autorità stessa e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta, può segnalarlo al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) ottenendo le garanzie riservate ai whistleblower utilizzando la piattaforma online a ciò dedicata cui è possibile accedere dal seguente link: "<https://whistleblowing.agcm.it/#!/>".

Il link è riservato e non può essere rivelato all'esterno.

Informazioni utili sull'istituto del whistleblowing e sulla protezione accordata dall'Autorità agli autori delle segnalazioni si trovano, oltre che all'interno della piattaforma indicata, sul sito internet dell'Autorità, sezione "Autorità trasparente – Altri contenuti-Corruzione", che si invita a consultare anche ai fini della visione dell'informativa privacy.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente Contratto e nel Disciplinare si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 s.m.i., alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui

alla L. 190/2012 s.m.i. ed al d.lgs. 33/2013 s.m.i., , al regolamento disciplinante l'autonomia contabile dell'Autorità ed a tutte le disposizioni vigenti in relazione all'oggetto dell'appalto.

Roma, 4 marzo 2025

Il Responsabile dell'Ufficio Acquisti

Antonello Schettino

(FIRMATO DIGITALMENTE)

FIRMA

DELL'OPERATORE _____

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di accettare specificatamente i seguenti articoli: art. 3 (Svolgimento del servizio e norme regolatrici), art. 4 (Durata e importo del contratto), art. 8 (Penali), art.10 ("Trattamento dei dati personali"), art.12 (Obblighi specifici del prestatore e patto d'integrita'), art. 18 (Risoluzione del contratto), art. 19 (Recesso), art.20 (Subappalto e divieto di cessione del contratto), art. 23(Tracciabilità dei flussi finanziari), art. 24 (Foro competente), del presente documento.

FIRMA

DELL'OPERATORE _____